



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

#### OGGETTO:

**ART. 5 D.LGS. 33/2013 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 97/2016 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE.**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti zero nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco	Sì
3. PEYRACHE Paolo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.);
- la Legge 6 novembre 2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal D.Lgs. 97/2016);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 numero 33 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come novellato dal D.Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013*";
- l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

### Premesso che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "*semplice*", oggi, dopo l'approvazione del D.Lgs. 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "*generalizzato*";
- il comma 2 stabilisce che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" seppur "*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*";
- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "*documentale*" di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;
- infatti, è quella di porre "*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*";
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*";
- inoltre, la Legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;
- mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";

### Premesso che:

- l'ANAC nell'ambito del monitoraggio attivato sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "*cd. registro degli accessi*", che le Amministrazioni "*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*";
- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "*Amministrazione Trasparente*", "*altri contenuti – accesso civico*";

Atteso che:

- con il presente provvedimento questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione ANAC 1309/2016 in materia di accesso civico e generalizzato sopra richiamato:
  1. istituendo il "*Registro delle domande di accesso*";
  2. assegnando la gestione del registro all'Ufficio Amministrativo il quale dovrà detenere:
    - copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
    - i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
- il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);
- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Ritenuto di provvedere in merito;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 TUEL), dal Segretario Comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

## **DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di istituire il "*Registro delle domande di accesso*", assegnandone la gestione all'Ufficio indicato in narrativa.
3. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'Ente in "*Amministrazione trasparente*" e l'aggiornamento periodico secondo le indicazioni dell'ANAC.

**DOPODICHE'** i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MANFREDI Mariagrazia

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2018 al 25/05/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 10/05/2018

Il Segretario Comunale  
F.to: MANFREDI Mariagrazia

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 10/05/2018

Il Segretario Comunale  
MANFREDI Mariagrazia

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

#### DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: MANFREDI Mariagrazia

---